



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 244 DEL 15.12.03

PROVINCIA DI TERNI

PROT. N°
ALLEGATI N°

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO RIFIUTI.

L'anno duemilatre (2003), il giorno quindici (15) del mese di dicembre alle ore 10,55 nella Sala Consiliare del Palazzo della Provincia, convocato nelle forme e nei termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Eseguito l'appello nominale risultano:

BAGLIONI Lorena	Presente	MARTELLONI Luciano	Presente	SCOPETTI Andrea	Presente
BUSA' Elvira	Assente	MONTAGNOLI Roberto	Presente	SEVERONI Marina	Assente
CAPALTI Bruno	Presente	MONTEGIOVE MARIO	Presente	SGANAPPA Alberto	Presente
CARONNA Gabriella	Assente	PETRELLI Giovanna	Presente	VALENTINI MARANO Pietro	Presente
CAVICCHIOLI Andrea	Presente	PETRINESCHI Torquato	Presente	VENTURA Ermanno	Assente
DEANGELIS Giovanni	Assente	PRICANO Sergio	Assente	VICI Filiberto	Presente
DIAMANTI Cinzia	Presente	REGOLI Luca	Presente	ZAMBRINO Arturo Mario	Presente
FILIPPETTI Valentino	Presente	RICCI Giuseppe	Presente		
FORBICIONI Roberto	Presente	SCIARRINI Marco	Presente		

Presenti n. 19 Assenti n. 6

Partecipano gli assessori:

STELLA Lorian	SI	QUINTILIANI Paolo	NO	PAPARELLI Fabio	SI
PELINI Gianni	SI	MASSARELLI Donatella	NO	OTTONE Carlo	NO
TEOFRASTI Gianfranco	SI	CHIANELLA Giuseppe	SI		

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza in *prima* convocazione il Vice Presidente del Consiglio **LUCA REGOLI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale **Dott. Francesco DI MASSA**.

Per verificare l'esito della votazione, sono designati Scrutatori i Sigg. Consiglieri:

Capalti, Martelloni, Montegiove (minoranza)

La seduta è pubblica.



Il Presidente, a seguito inversione dell'O.d.G., Delib. n. 243 in data odierna, pone in trattazione il punto 6) iscritto avente per oggetto: “**Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti**”, riferendo che l'argomento è stato vagliato dalla 2 Commissione consiliare, in diverse sedute, e che la stessa ha espresso parere favorevole a maggioranza, dando pertanto la parola all'assessore Pelini Gianni per la relazione illustrativa.

Riferisce l'assessore Pelini Gianni

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. del 5 febbraio 1997 n° 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e in attuazione dell'art. 19 del T.U.O.E.L. n. 267/00, le Province sono state chiamate, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo, allo svolgimento di funzioni di diversa natura, sia amministrativa che di controllo, relative alle attività aventi per oggetto i rifiuti.

In particolare le Province devono provvedere, secondo quanto disposto dalla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo, all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

A ciò si deve pervenire tenendo conto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e di quelle contenute nei piani regionali di gestione dei rifiuti.

La Regione dell'Umbria con L.R. del 31/07/02 n° 14 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” ha stabilito infatti che gli indirizzi per l'individuazione da parte delle Province delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti che smaltiscono o gestiscono i rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi e con esclusione delle discariche, debbano essere dettati nei rispettivi piani di gestione (artt. 3 e 4 comma 1 lettere c e d).

All'articolo 19 comma 2 lettera d) ha inoltre disposto che le Province provvedono all'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La Regione dell'Umbria, con il comma 3 del medesimo articolo, ha poi provveduto a sospendere le procedure semplificate per le quali, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale, sia stata presentata la comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97, e le attività stesse non siano state intraprese, subordinando la risoluzione di tale sospensione all'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

I “criteri per la individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero per tutti i tipi di rifiuto e per la individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti” sono stati individuati dalla Regione dell'Umbria e inseriti nella parte nona del *Secondo piano regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti* approvato con D.G.R. del 25/07/2002 n° 226 pubblicata nel B.U.R. n° 42 in data 25/09/02.

La Regione ha poi inteso fornire con la D.G.R. del 23/04/03 n° 502 le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, fatta eccezione per le discariche, possono essere localizzati in aree destinate a insediamenti produttivi, mentre con la D.G.R. del 07/05/03 n° 587 ha definito i criteri generali per le attività di recupero dei rifiuti speciali in procedura semplificata e per la presentazione della dovuta comunicazione.

Stante il descritto panorama normativo e il suo stato di attuazione, l'Amministrazione Provinciale di Terni ha provveduto, con nota n° 4652 del 06/02/03, a costituire il *Gruppo di lavoro per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*.

Questo è stato formato con personale appartenente al *Servizio Politiche di Tutela Ambientale e della Mobilità Sostenibile* e al *Servizio Assetto del Territorio* in modo da permettere un proficuo e continuo confronto su problematiche che hanno richiesto l'apporto sinergico di conoscenze e professionalità sia in materia urbanistica che di gestione e controllo dei rifiuti.



I lavori del gruppo, coordinati dai Dirigenti Arch. Donatella Venti e Dott. Giovanni Vitale Vaccari, si sono conclusi con la predisposizione di una relazione finale, con allegare tabelle e cartografie, con la quale sono state avanzate proposte tese a disciplinare a livello provinciale la materia oggetto del presente atto

In sintesi, riprendendo dalla relazione:

- sono stati analizzati i criteri da seguire per l'individuazione delle suddette zone forniti dalla Regione dell'Umbria nella parte nona del *Secondo piano regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti* approvato con D.G.R. del 25/07/2002 n° 226;
- sono stati armonizzati i sopra citati criteri con le linee guida contenute nel PUT e nel PTCP;
- sono stati elaborati e utilizzati i dati relativi agli impianti di recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti presenti nel territorio provinciale, suddivisi per tipologia impiantistica e per comune;
- sono state prodotte due griglie di sintesi da utilizzare per l'individuazione delle aree non idonee e le relative cartografie.

L'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti è stata inoltre effettuata tenuto conto della normativa vigente relativa alla tutela paesaggistica, ambientale, alle esigenze storiche e a tutti i vincoli pubblicistici. Unitamente alla normativa di settore indicata, il gruppo di lavoro ha esaminato attentamente le norme di attuazione del PTCP, secondo le quali per alcune zone, esistono prescrizioni ostative alla individuazione dell'area idonea alla costruzione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero ed allo svolgimento di attività di recupero rifiuti in impianti esistenti o senza impianto.

Questa situazione genera una casistica articolata successivamente sintetizzata in due tabelle, in cui vengono riportati in colonna le zone omogenee definite dal vigente strumento urbanistico comunale, in riga le aree sottoposte con specifica norma al vincolo di tutela.

Le tabelle come sopra definite sono state testate sulla situazione in essere e proiettate sulla situazione a divenire. La lettura complessiva ha permesso di dettagliare la casistica, proponendo disposizioni da adottare nei seguenti casi particolari:

- per gli impianti e le attività attualmente in essere ricadenti dentro le aree non idonee è stato proposto il "congelamento" dell'attività; nello specifico, pur continuando ad operare, alle Ditte non saranno concesse in fase di rinnovo, nuove tipologie di rifiuto da trattare, né saranno permessi aumenti delle quantità di rifiuti fino alla rimozione dell'elemento ostativo;
- per particolari operazioni di recupero svolte:
 - in "Stazioni Ecologiche" di cui agli artt. 51, 52, 53 delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia;
 - in aree di accumulo di rifiuti derivanti da imprese agricole di cui agli accordi di programma del 05/09/00, approvato con D.G.R. n° 932 del 02/08/00;
 - con rifiuti da demolizioni e costruzione;
 - con fanghi da lavaggio inerti;
 - con gruppi cartucce *toner*;
 - con macchine fotografiche monouso;

si propone che la realizzazione di impianti, l'utilizzo di impianti esistenti e lo svolgimento dell'attività possa essere effettuato anche se gli stessi ricadono in aree non idonee.

Per particolari tipi di impianti, quali quelli destinati al recupero di rifiuti come combustibili, si propone l'applicazione delle tabelle sopra citate, l'applicazione della D.G.R. 502/03 e la distanza di 5 Km dal centro abitato, così come definito dal Codice della Strada. Si precisa che per "impianti" si intendono sia quelli dedicati che quelli esistenti, qualora utilizzino i rifiuti come combustibili.

Considerato che gli elementi ostativi alla realizzazione di impianti e allo svolgimento delle attività sono esclusivamente di natura urbanistica e vincolistica si propone che i pareri in relazione agli elementi sopra indicati siano espressi dalle Autorità competenti o dai Soggetti istituzionalmente preposti.

Come si può notare, tenuto conto della situazione ad oggi esistente e di alcuni vincoli soprappiù ed evidenziati, si è cercato di ispirarsi, nella individuazione delle aree non idonee, a criteri di gradualità.

In particolare si è considerato che alcuni impedimenti ostativi alla presenza di impianti in aree non idonee possono essere rimossi creando condizioni di regolarità.

Si è anche ritenuto opportuno stabilire un lasso di tempo predeterminato in anni quattro per rimuovere gli elementi che ostacolano la permanenza di impianti o attività in aree soggette a particolari vincoli.



Per altre particolari attività che vengono presentate in deroga alla individuazione delle aree idonee, ci si è ispirati alle linee guida del decreto Ronchi, che tiene a privilegiare il recupero dei rifiuti piuttosto che il loro smaltimento, e al fatto che talune di queste attività possono essere svolte in impianti dedicati esistenti, come nel caso dei rifiuti da demolizione o in siti diversamente finalizzati data la loro particolare caratteristica, facilitandone il conferimento e la raccolta.

La Giunta Provinciale ha fatto proprie le risultanze del gruppo di lavoro con deliberazione del 31/10/03 n° 268, ed, in particolare ha proposto che nelle aree non idonee, così come individuate nella relazione e negli elaborati prodotti dal gruppo di lavoro in parola, e/o al di fuori delle aree idonee, così come individuate dalla D.G.R. 502/03:

- 1) le Imprese che alla data di adozione della presente proposta da parte del Consiglio Provinciale gestiscono impianti o attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ex artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97:
 - a) possono continuare a operare sulla base di quanto indicato nella comunicazione di inizio attività sino alla scadenza naturale della comunicazione (cinque anni dalla data di presentazione così come prescritto al comma 5 dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97);
 - b) oltre la scadenza suddetta e sino al termine di quattro anni dalla data di adozione del presente atto le Imprese di cui sopra potranno proseguire nelle medesime attività di recupero qualora:
 - presentino la dovuta istanza di rinnovo che non dovrà contenere richieste di utilizzo di nuove tipologie e aumenti dei quantitativi dei rifiuti;
 - risulti esito favorevole dell'istruttoria relativa all'istanza di cui sopra da comunicarsi alla Ditta richiedente entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di rinnovo;
 - c) oltre il termine di quattro anni dalla data di adozione del presente atto e sino alla scadenza naturale della comunicazione di rinnovo, le Imprese di cui al punto b) potranno proseguire nelle attività di recupero:
 - nel caso di rimozione degli elementi ostativi e/o di pronuncia favorevole delle autorità competenti;
 - nel caso di delocalizzazione dell'impianto e/o delle attività in aree idonee;
- 2) le Imprese che gestiscono impianti o attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ex artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97, la cui comunicazione di inizio attività risulta scaduta alla data di adozione del presente atto:
 - a) possono continuare nelle operazioni di recupero per un periodo non superiore a quattro anni a partire dalla data di adozione del presente atto:
 - qualora abbiano presentato, entro il termine di scadenza della comunicazione, la dovuta istanza di rinnovo che non dovrà contenere richieste di utilizzo di nuove tipologie e aumenti dei quantitativi dei rifiuti;
 - risulti esito favorevole dell'istruttoria relativa all'istanza di cui sopra da comunicarsi alla Ditta richiedente;
 - b) oltre il termine di quattro anni dalla data di adozione del presente atto e sino a scadenza della comunicazione di rinnovo (cinque anni dalla data di presentazione così come prescritto al comma 5 dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97) le Imprese in parola potranno proseguire nelle attività di recupero:



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 244 DEL 15.12.03

- nel caso di rimozione degli elementi ostativi e/o di pronuncia favorevole delle autorità competenti;
 - nel caso di delocalizzazione dell'impianto e/o delle attività in aree idonee;
- 3) le Imprese che intendono gestire impianti già realizzati, nonché avviare attività di recupero in procedura semplificata, ex artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97:
- a) possono iniziare le relative operazioni di recupero e gestirle per un periodo non superiore a quattro anni a partire dalla data di adozione del presente atto:
 - qualora abbiano presentato, alla data di adozione del presente atto, la dovuta comunicazione di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97;
 - risulti esito favorevole dell'istruttoria relativa alla comunicazione di cui sopra da comunicarsi alla Ditta richiedente;
 - b) oltre il termine di quattro anni dalla data di adozione del presente atto e sino a scadenza della comunicazione di cui sopra (cinque anni dalla data di presentazione così come prescritto al comma 5 dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97) le Imprese in parola potranno proseguire nelle attività di recupero:
 - nel caso di rimozione degli elementi ostativi e/o di pronuncia favorevole delle autorità competenti;
 - nel caso di delocalizzazione dell'impianto e/o delle attività in aree idonee;
- 4) la realizzazione di nuovi impianti e/o l'uso di impianti già esistenti, nonché lo svolgimento delle operazioni di recupero relativi alle seguenti tipologie di rifiuti, come definite dall'All.1 suball.1 al D.M. 05/02/98:
- Tip. 7.1: rifiuti da demolizioni e costruzioni in genere;
 - Tip. 12.7: fanghi di lavaggio inerti;
 - Tip. 13.20; gruppo cartuccia *toner*
 - Tip. 13.22: macchine fotografiche monouso;
- potranno essere effettuati nei seguenti casi:
- previa individuazione, da parte dei Comuni interessati, della destinazione urbanistica che dovrà risultare congruente con gli strumenti urbanistici del PUT e con quanto dettato dal PTCP;
 - con prescrizione che vengano escluse rispettivamente da aree sottoposte a vincolo paesaggistico per quanto attiene alle tipologie 7.1 e 12.7 e da aree sottoposte a rischio di esondazione per quanto alle tipologie 13.20 e 13.22;
- 5) potranno essere effettuate le attività di recupero in:
- "Stazioni ecologiche" di cui agli artt. 51, 52, 53 delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia;
 - aree di accumulo di rifiuti derivanti da imprese agricole di cui agli accordi di programma del 05/09/00, approvato con D.G.R. n° 932 del 02/08/00;
- previa individuazione, da parte dei Comuni interessati, della destinazione urbanistica che dovrà risultare congruente con gli strumenti urbanistici del PUT e con quanto dettato dal PTCP;
- 6) non potrà avvenire la realizzazione di impianti per il recupero di rifiuti come combustibili, o l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti come combustibili anche con il riutilizzo di strutture già esistenti che dovranno comunque trovarsi a una distanza inferiore o eguale a 5 km dal più vicino centro abitato così come definito dal vigente Codice della Strada;



- 7) alle comunicazioni di inizio attività presentate in data corrispondente o successiva a quella di adozione del presente atto, ad eccezione di quelle di cui ai punti 4 e 5, dovrà essere allegata idonea certificazione da parte del Comune che l'impianto e/o le attività ricadono in aree aventi le caratteristiche di cui alla D.G.R. 502/03 e non ricadono nelle aree non idonee di cui agli elaborati allegati al presente atto.

La stessa Giunta ha altresì disposto di sottoporre le suesposte proposte all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, ai sensi dell'art. 19 – comma 1° lett. e) del D.Lgs 22/97 e, successivamente, all'approvazione di questo Consiglio Provinciale.

La Conferenza dei Sindaci si è tenuta l'11/11/03. Come risulta dal verbale in atti si è convenuto di accogliere la proposta dei rappresentanti del Comune di Orvieto di modifica della *Relazione finale* prodotta dal *Gruppo di lavoro per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*, proposta consistente nell'eliminazione dell'inciso riportato a pagina 2 "*inteso come stabilimento di trasformazione*" onde evitare possibili fraintendimenti. Si è inoltre concordato sull'opportunità di fissare al 21/11/03 il termine ultimo per far pervenire da parte dei Comuni ulteriori e più articolate osservazioni.

Il verbale della conferenza è stato trasmesso con nota racc. a/r del 13/11/03 n° 34547 - a firma del Presidente - a tutti i Sindaci dei comuni della provincia.

Alla data del 21/11/03 sono pervenute alcune osservazioni dell'Ass.re all'ambiente del Comune di Porano Dott.ssa Paola Paolini, in atti..

In riferimento a quanto sopra l'assessore Pelini fa presente che l'emendamento, in atti, proposto alla relazione finale del gruppo di lavoro in sede di Conferenza dei Sindaci, che la Giunta sottopone al Consiglio, serve a chiarire e non modifica in alcun modo la proposta dispositiva sopra illustrata, che pertanto rimane immutata, riferendo inoltre che le osservazioni pervenute dal Comune di Porano risultano già ricomprese nella suddetta proposta deliberativa e pertanto non si ritiene dover procedere con ulteriori integrazioni

L'assessore sottopone quindi all'attenzione del Consiglio la *Relazione finale* elaborata dal *Gruppo di lavoro per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti* (all.to A), il suindicato emendamento alla stessa relazione finale, scaturito in sede di Conferenza dei Sindaci dell'11/11/03, e in questa sede proposto dalla Giunta e la proposta deliberativa avanzata dalla Giunta Provinciale con deliberazione del 31/10/03 n° 268.

(Escono gli assessori Chianella Giuseppe e Teofrasti Gianfranco)

Aperto il dibattito e avutane facoltà, **intervengono nell'ordine:**

Il consigliere Petrineschi Torquato il quale ritiene positivo quanto esposto dalla Giunta, anche se rileva il ritardo rispetto al decreto "Ronchi", sottolineando poi che si vuole focalizzare l'attenzione su due situazioni in particolare. La prima attiene agli impianti da delocalizzare sottolineando che trattasi di un ragionamento serio e costoso per le aziende che dovranno realizzare investimenti. A tal proposito il Consigliere porta ad esempio il fiume Nera laddove la zona esondabile interessa aree industriali che vanno da Vocabolo Sabbione fino a San Liberato, ritenendo che questo tratto vada affrontato e bonificato anche in considerazione dell'interesse pubblico già presente (A.S.M.). La seconda situazione riguarda la localizzazione dei centri di raccolta in zone agricole. Il Consigliere sottolinea come l'agricoltura stia vivendo un momento difficile per la congiuntura internazionale, per patti interni, per le quote ecc. ritenendo che creare altri pesi in una situazione già così difficile significhi indurre molti a chiudere le proprie aziende agricole, spesso familiari, per ricercare altre attività. Svolge alcune considerazioni in proposito invitando a riflettere sul rischio derivante dall'abbandono delle terre, sottolineando come l'agricoltore sia il primo operatore ambientale, ritenendo che tale attività vada incentivata e sostenuta evitando ulteriori gravami. Osserva quindi che se un sacchetto di concime assume la denominazione di rifiuto tossico nocivo, lo smaltimento dello stesso costituirà inevitabilmente un ulteriore onere per l'agricoltore ritenendo, pertanto, che si debbano



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 244 DEL 15.12.03

assolutamente creare le condizioni affinché i centri di raccolta siano quanto più possibile vicini all'utente, ricordando, tra l'altro, come, per smaltire quel sacchetto, occorra un mezzo abilitato. Per tali motivi il Consigliere annuncia che è stato predisposto un Ordine del Giorno che sottopone all'attenzione del Consiglio e di cui dà lettura nel testo allegato alla presente (all.to "B")

Il consigliere Sciarrini Marco il quale ricorda come questo atto, insieme ad altri atti che l'Amministrazione Provinciale ha prodotto in questo periodo, anche su sollecitazione del Consiglio, rappresenti un passaggio importante in una fase in cui si è ancora in attesa di alcuni quadri di riferimento programmatori a livello regionale. Il Consigliere ritiene che ciò vada valutato positivamente e non a caso anche l'ordine del giorno presentato, di cui crede si possano approfondire i contenuti verificando se esiste la compatibilità con la normativa attuale, rappresenti un punto di riferimento importante. Il Consigliere prosegue sottolineando come l'Amministrazione abbia ritenuto opportuno effettuare una grande scelta politica rispetto ad alcune questioni che riguardano non solo l'utilizzazione dei rifiuti, ma, più in generale il governo del territorio, definendo una sorta di griglie di valutazione (ricorda il lavoro fatto per le attività estrattive) e si potesse con questo offrire una quadro di riferimento a tutti gli interlocutori istituzionali affinché gli stessi abbiano poi la possibilità e la facoltà di normare la loro capacità di definire una pianificazione di dettaglio. Il Consigliere ricorda inoltre che più volte in questa, ma anche in altre sedi, l'Amministrazione provinciale, rispetto al Decreto Ronchi, ha ritenuto opportuno sollevare il problema generale di quali procedure mettere in atto rispetto alla cosiddetta procedura semplificata. Il Consiglio ha più volte sottolineato come fosse necessario accompagnare il nulla osta autorizzativo con una serie di impegni che la Provincia poteva e doveva svolgere, tra cui quello della localizzazione delle aree idonee e non idonee per lo smaltimento dei rifiuti ed è per queste ragioni che il Consigliere ritiene che l'azione dell'Amministrazione provinciale, intorno alle questioni del governo del territorio, faticosamente intrapresa, stia raggiungendo un livello di compiutezza elevato. Il Consigliere ritiene infine che il problema sollevato dalla minoranza sia un problema reale che riguarda sia questo atto che il problema più generale di dare risposte in termini di servizi ad attività che si ritengono fondamentali ed entro cui guardare per lo sviluppo dei nostri territori, ritenendo pertanto opportuno chiedere al termine del dibattito una breve sospensione della seduta per vagliare l'O.d.G. presentato.

(Esce il consigliere Capalti Bruno, successivamente sostituito, in qualità di scrutatore, dal collega Forbicioni Roberto. I presenti sono n. 18)

Nessun altro consigliere avendo chiesto la parola, **il Presidente** dà facoltà all'assessore Paparelli Fabio di intervenire per la replica.

Interviene l'assessore all'urbanistica Paparelli Fabio il quale, in riferimento all'intervento del consigliere Petrineschi e ai contenuti dell'ordine del giorno presentato dalla minoranza, fa presente che quanto sostenuto è già presente nell'atto che si va a proporre. Cita il punto 5 della proposta dispositiva che, al secondo punto, stabilisce che potranno essere effettuate le attività di recupero in: "aree di recupero di rifiuti derivanti da imprese agricole di cui agli accordi di programma del 05.09.00, approvato con D.G.R. n. 932 del 02.08.00", spiegando, appunto che trattasi di accordo di programma tra la Giunta Regionale, le Associazioni degli Agricoltori e la provincia che viene pienamente recepito, inoltre, prosegue l'assessore l'ulteriore specificazione "previa individuazione, da parte dei Comuni interessati, della destinazione urbanistica che dovrà risultare congruente con gli strumenti urbanistici del PUT e con quanto dettato dal PTCP", consente ai Comuni di rilevare le zone, dove già, ad esempio, si registra l'accumulo dei rifiuti di carattere agricolo, le quali possono essere individuate come tali nei propri piani regolatori purché, ovviamente, congruenti con gli strumenti urbanistici del PUT e con quanto previsto dal PTCP. Spiega ancora, con esempi, come tale facoltà sia quindi stata prevista ed i motivi per cui non ritiene opportuno prevedere una modifica del PTCP che consenta indiscriminatamente di prevedere stazioni ecologiche in tutte le zone agricole, stante anche le diverse tipologie di queste (zone agricole di pregio, aree dove l'impatto ambientale risulterebbe maggiore, ecc.).



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 244 DEL 15.12.03

A questo punto il Presidente apre il dibattito sull'ordine del giorno presentato dal Consigliere Petrineschi, quindi, udito l'intervento del consigliere Sciarrini il quale ricorda la richiesta, già formulata nel proprio intervento, di una breve sospensione della seduta proprio per vagliare il suddetto documento, pone in votazione la richiesta di temporanea sospensione della seduta che viene approvata dal Consiglio all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

La seduta è sospesa. Sono le ore 11,55. La seduta riprende alle ore 12,00. Risultano presenti n. 15 consiglieri essendo rientrato il consigliere Capalti Bruno ed usciti i consiglieri Valentini Marano Pietro, Zambrino Arturo Mario, Vici Filiberto e Montagnoli Roberto.

Avutane facoltà **interviene il consigliere Petrineschi Torquato** il quale dichiara di accettare la proposta della maggioranza, (formulata durante la breve sospensione), in quanto condivisibile e consistente nell'iscrizione al prossimo O.d.G. consiliare del documento presentato dalla minoranza e il contemporaneo trasferimento del dibattito sullo stesso documento in sede di Commissione .

Il Presidente riepiloga i termini della proposta dando disposizioni alla Segreteria perché provveda all'iscrizione dell'O.d.G., presentato in questa seduta dai gruppi di minoranza, nel prossimo ordine del giorno consiliare e all'invio dello stesso documento alla 2^a Commissione, affinché sia trattato con urgenza in quella sede

Quindi **lo stesso Presidente** apre la fase delle dichiarazioni di voto sull'argomento di che trattasi avente ad oggetto "Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti" dando la parola nell'ordine:

al consigliere Petrineschi Torquato (Gruppo F.I.) il quale nel ricordare le perplessità che hanno motivato il voto contrario della minoranza in sede di Commissione, specifica che alcune di queste perplessità sono state superate dalle spiegazioni fornite in questa sede, permangono alcune raccomandazioni, tipo l'esondabilità del fiume Nera - che va affrontata in maniera più completa- , prendono atto della necessità dell'applicazione del Decreto Ronchi e dichiarano pertanto il voto favorevole sul provvedimento presentato:

al consigliere Sciarrini Marco (Gruppo D.S.) il quale ribadisce, a nome dei gruppi di maggioranza il voto favorevole, soprattutto per lo spirito entro cui si va ad ascrivere questo importante atto dell'amministrazione. Specifica che nella breve interruzione precedentemente accordata, si è avuto modo di condividere il senso dell'intervento del Cons. Petrineschi e le preoccupazioni rispetto ad un comparto produttivo importante della Provincia. Pertanto, annuncia il Consigliere, viene assunto l'impegno di discutere l'ordine del giorno in Commissione per trasferirlo, rapidamente, ai lavori del Consiglio Provinciale vagliando altresì le preoccupazioni espresse in questo dibattito da più consiglieri e dallo stesso Vice Presidente del Consiglio. Ritiene che tale impegno consenta di licenziare positivamente questo importante atto.

A questo punto **il Presidente** pone in votazione la proposta deliberativa di che trattasi specificando che la stessa è comprensiva dell'emendamento, presentato dalla Giunta e in premessa specificato, di modifica della Relazione finale (allegata al presente atto) prodotta dal *Gruppo di lavoro per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*. Pertanto a pagina 2 della suddetta Relazione finale, quarto capoverso (A.1: Tabelle), terzo punto: dopo le parole "Attività che non necessitano di impianto" deve considerarsi eliminato l'inciso "(inteso come stabilimento di trasformazione)"

Quindi, nessun consigliere avendo manifestato dissenso

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione degli Assessori Gianni Pelini e Fabio Paparelli e il dibattito conseguente;



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 244 DEL 15.12.03

Preso atto della documentazione prodotta nella Relazione finale dal *Gruppo di lavoro per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*, nonché della proposta avanzata dalla Giunta con D.G.P. 268/03;

Ritenuto opportuno aderire alle proposte formulate, approvando di conseguenza la documentazione sopra citata;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. Del 18 agosto 2000 n° 267;

Visto lo statuto e i regolamenti dell'Ente;

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Dirigente del Servizio delle Politiche Ambientali e della Mobilità Sostenibile;

Visto il parere della 2^a Commissione Consiliare;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti così come individuate dalla Relazione finale del *Gruppo di lavoro per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*, che viene allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che viene contestualmente approvata;

- Di disporre pertanto che nelle aree non idonee, così come individuate nella relazione e negli elaborati allegati al presente atto, e/o al di fuori delle aree idonee, così come individuate dalla D.G.R. 502/03:

1) le Imprese che alla data di adozione della presente proposta da parte del Consiglio Provinciale gestiscono impianti o attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ex artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97:

- a) possono continuare a operare sulla base di quanto indicato nella comunicazione di inizio attività sino alla scadenza naturale della comunicazione (cinque anni dalla data di presentazione così come prescritto al comma 5 dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97);
- b) oltre la scadenza suddetta e sino al termine di quattro anni dalla data di adozione del presente atto le Imprese di cui sopra potranno proseguire nelle medesime attività di recupero qualora:
 - presentino la dovuta istanza di rinnovo che non dovrà contenere richieste di utilizzo di nuove tipologie e aumenti dei quantitativi dei rifiuti;
 - risulti esito favorevole dell'istruttoria relativa all'istanza di cui sopra da comunicarsi alla Ditta richiedente entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di rinnovo;
- c) oltre il termine di quattro anni dalla data di adozione del presente atto e sino alla scadenza naturale della comunicazione di rinnovo, le Imprese di cui al punto b) potranno proseguire nelle attività di recupero:



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 244 DEL 15.12.03

- nel caso di rimozione degli elementi ostativi e/o di pronuncia favorevole delle autorità competenti;
 - nel caso di delocalizzazione dell'impianto e/o delle attività in aree idonee;
- 2) le Imprese che gestiscono impianti o attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, ex artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97, la cui comunicazione di inizio attività risulta scaduta alla data di adozione del presente atto:
- a) possono continuare nelle operazioni di recupero per un periodo non superiore a quattro anni a partire dalla data di adozione del presente atto:
 - qualora abbiano presentato, entro il termine di scadenza della comunicazione, la dovuta istanza di rinnovo che non dovrà contenere richieste di utilizzo di nuove tipologie e aumenti dei quantitativi dei rifiuti;
 - risulti esito favorevole dell'istruttoria relativa all'istanza di cui sopra da comunicarsi alla Ditta richiedente;
 - b) oltre il termine di quattro anni dalla data di adozione del presente atto e sino a scadenza della comunicazione di rinnovo (cinque anni dalla data di presentazione così come prescritto al comma 5 dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97) le Imprese in parola potranno proseguire nelle attività di recupero:
 - nel caso di rimozione degli elementi ostativi e/o di pronuncia favorevole delle autorità competenti;
 - nel caso di delocalizzazione dell'impianto e/o delle attività in aree idonee;
- 3) le Imprese che intendono gestire impianti già realizzati, nonché avviare attività di recupero in procedura semplificata, ex artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97:
- a) possono iniziare le relative operazioni di recupero e gestirle per un periodo non superiore a quattro anni a partire dalla data di adozione del presente atto:
 - qualora abbiano presentato, alla data di adozione del presente atto, la dovuta comunicazione di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97;
 - risulti esito favorevole dell'istruttoria relativa alla comunicazione di cui sopra da comunicarsi alla Ditta richiedente;
 - b) oltre il termine di quattro anni dalla data di adozione del presente atto e sino a scadenza della comunicazione di cui sopra (cinque anni dalla data di presentazione così come prescritto al comma 5 dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97) le Imprese in parola potranno proseguire nelle attività di recupero:
 - nel caso di rimozione degli elementi ostativi e/o di pronuncia favorevole delle autorità competenti;
 - nel caso di delocalizzazione dell'impianto e/o delle attività in aree idonee;
- 4) la realizzazione di nuovi impianti e/o l'uso di impianti già esistenti, nonché lo svolgimento delle operazioni di recupero relativi alle seguenti tipologie di rifiuti, come definite dall'All.1 suball.1 al D.M. 05/02/98:
- Tip. 7.1: rifiuti da demolizioni e costruzioni in genere;
 - Tip. 12.7: fanghi di lavaggio inerti;
 - Tip. 13.20; gruppo cartuccia *toner*
 - Tip. 13.22: macchine fotografiche monouso;
- potranno essere effettuati nei seguenti casi:



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 244 DEL 15.12.03

- previa individuazione, da parte dei Comuni interessati, della destinazione urbanistica che dovrà risultare congruente con gli strumenti urbanistici del PUT e con quanto dettato dal PTCP;
 - con prescrizione che vengano escluse rispettivamente da aree sottoposte a vincolo paesaggistico per quanto attiene alle tipologie 7.1 e 12.7 e da aree sottoposte a rischio di esondazione per quanto alle tipologie 13.20 e 13.22;
- 5) potranno essere effettuate le attività di recupero in:
- “Stazioni ecologiche” di cui agli artt. 51, 52, 53 delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia;
 - aree di accumulo di rifiuti derivanti da imprese agricole di cui agli accordi di programma del 05/09/00, approvato con D.G.R. n° 932 del 02/08/00;
- previa individuazione, da parte dei Comuni interessati, della destinazione urbanistica che dovrà risultare congruente con gli strumenti urbanistici del PUT e con quanto dettato dal PTCP;
- 6) non potrà avvenire la realizzazione di impianti per il recupero di rifiuti come combustibili, o l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti come combustibili anche con il riutilizzo di strutture già esistenti che dovranno comunque trovarsi a una distanza inferiore o eguale a 5 km dal più vicino centro abitato così come definito dal vigente Codice della Strada;
- 7) alle comunicazioni di inizio attività presentate in data corrispondente o successiva a quella di adozione del presente atto, ad eccezione di quelle di cui ai punti 4 e 5, dovrà essere allegata idonea certificazione da parte del Comune che l'impianto e/o le attività ricadono in aree aventi le caratteristiche di cui alla D.G.R. 502/03 e non ricadono nelle aree non idonee di cui agli elaborati allegati al presente atto.

IL VICE PRESIDENTE

F.TO LUCA REGOLI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO FRANCESCO DI MASSA



CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA DI TERNI

DELIB. N° 244 DEL 15.12.03

CERTIFICATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE

N°

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio della Provincia il
e vi resterà per 15 giorni consecutivi (Art.124 T.U. n.267/2000).

TERNI lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, essendo
trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

TERNI lì

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
al
senza opposizioni o reclami.

TERNI lì

IL SEGRETARIO GENERALE

